

L review



TeamSystem Labour review

| n. 259

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro	10
Schede operative	
Nuova rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo	16
Pace contributiva: le istruzioni Inps	19
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali luglio 2019	23
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di ottobre	27

Rapporto di lavoro

Promozione di welfare su misura per le famiglie: pubblicato il bando #Conciliamo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 26 agosto 2019, ha pubblicato il bando “#Conciliamo”, che destina 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori. Il bando ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, la tutela della salute e il contrasto all’abbandono degli anziani.

Possono partecipare: imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato.

Per accedere al finanziamento è necessario presentare domanda entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2019; potranno essere finanziate, se meritevoli, anche azioni in corso.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, bando, 26/8/2019

In G.U. le deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 191 del 16 agosto 2019, la L. 86 dell’8 agosto 2019, contenente le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. In particolare, l’articolo 5 riguarda il riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e del rapporto di lavoro sportivo.

L. 8/8/2019, n. 86, G.U. 16/8/2019, n. 191

Revoca della sospensione dell’attività: no alla restituzione della somma versata

L’INL, con nota n. 7401 del 12 agosto 2019, ha offerto chiarimenti in merito alla sussistenza del diritto alla restituzione della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo, previsto dal comma 9 della medesima disposizione.

L’Ispettorato precisa che la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati. Pertanto, la richiesta di rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale va rigettata.

INL, nota, 12/8/2019, n. 7401

Terzo settore: linee guida per la redazione del bilancio sociale

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro, recante le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. Tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 4/7/2019, G.U. 9/8/2019, n. 186

Comunicazioni obbligatorie e schede anagrafico-professionali: nuovi standard tecnici

L’Anpal, con notizia dell’8 agosto 2019, ha reso noto che sono stati aggiornati gli standard tecnici concernenti il flusso Sap (scheda anagrafico-professionale) e le comunicazioni obbligatorie, in vigore dal 9 agosto 2019.

Anpal, notizia, 8/8/2019

Distacco transnazionale: pubblicato il vademecum ispettivo

L'INL ha pubblicato un vademecum sul distacco transnazionale, destinato agli ispettori del lavoro, che raccoglie le indicazioni di carattere operativo e interpretativo in materia.

INL, Linee guida per l'attività ispettiva in materia di distacco transnazionale

Tfr: indice di rivalutazione di luglio 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di luglio 2019 è pari a 1,315744. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di luglio è pari a 102,7.

Istat, comunicato stampa, 9/8/2019

Prescrizioni nel trattamento dei dati personali: provvedimento del Garante in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2019 il provvedimento 5 giugno 2019 del Garante privacy in materia di trattamento dei dati personali, con cui il Garante procede alla dettagliata definizione degli obblighi che gravano sui soggetti (datori di lavoro, agenzie per il lavoro e soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza sociale), pubblici e privati, che si trovano a trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 5/6/2019, n. 146, G.U., 29/7/2019, n. 176

Nuova procedura di deposito dei contratti collettivi: ulteriori semplificazioni dal 15 settembre

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2761 del 29 luglio 2019, ha comunicato che, nell'ambito della nuova procedura di deposito dei contratti collettivi, in un'ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica è stata adeguata per consentire innanzitutto il deposito telematico del contratto con l'indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò consente, da un lato, un'immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni e, dall'altro, di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura. Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura in parola e non già utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali dell'INL. Il Ministero ricorda che eventuali quesiti potranno essere inoltrati a urponline.lavoro.gov.it.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 29/7/2019, n. 2761

Reddito di cittadinanza: verifiche ispettive sui percettori che lavorano in nero

L'INL, con circolare n. 8 del 25 luglio 2019, ha indicato le modalità di accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro in nero da parte dei soggetti appartenenti a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

INL, circolare, 25/7/2019, n. 8

Professionisti abilitati a svolgere attività in materia di lavoro: censimento e rilascio Pin

L'Inps, con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019, ha comunicato che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire un'apposita richiesta secondo le modalità descritte, differenti a seconda della categoria interessata (avvocati o commercialisti ed esperti contabili).

Una volta censiti, i professionisti potranno recarsi presso una qualsiasi struttura territoriale dell'Istituto e, esibendo il modulo "SC64", richiedere il rilascio del Pin con l'estensione per operare per i servizi aziendali.

Inps, messaggio, 24/7/2019, n. 2819

Contributi e fisco

Enpacl: dichiarazione 2019 e relativi versamenti consentiti fino al 30 settembre

L'Enpacl, con notizia sul proprio sito, ha ricordato che, come stabilito dal D.L. 34/2019, sono stati prorogati al 30 settembre 2019 i termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, quindi anche per i consulenti del lavoro iscritti all'Enpacl.

Pertanto, l'invio della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari Iva e del reddito professionale prodotti nell'anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l'applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019. A far data dal 2 settembre è disponibile la procedura telematica di compilazione della dichiarazione.

Enpacl, sito

Cigd: pagamento diretto delle prestazioni

L'Inps, con circolare n. 120 del 22 agosto 2019, ha illustrato l'ambito di applicazione dell'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2018, introdotto dall'articolo 26-quater, D.L. 4/2019, che ha previsto una nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell'Inps, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Inps, circolare, 22/8/2019, n. 120

Dal 1° luglio 2019 rivalutato l'assegno di incollocabilità

L'Inail, con circolare n. 23 del 21 agosto 2019, ha comunicato che l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di 262,06 euro.

Inail, circolare, 21/8/2019, n. 23

Isee: conferma periodo validità Dsu

L'Inps, con notizia del 20 agosto 2019, ha precisato che, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 4/2019, tutte le dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2019 scadono il 31 dicembre 2019; dal 1° gennaio 2020 tutte le Dsu rilasciate a decorrere da tale data scadranno il 31 dicembre 2020.

Inps, notizia, 20/8/2019

Benefici previdenziali per i lavoratori di fibre ceramiche refrattarie

L'Inps, con circolare n. 119 del 19 agosto 2019, ha offerto istruzioni operative per l'applicazione della Legge Finanziaria 2018, che ha esteso i benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all'amianto ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. Destinatari del beneficio, a decorrere dal 2018, sono coloro che abbiano lavorato, per almeno 10 anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del beneficio.

Inps, circolare, 19/8/2019, n. 119

Agevolazioni alle imprese: tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 187 del 10 agosto 2019, il decreto Mise 2 agosto 2019, che ha aggiornato allo 0,85% il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese a decorrere dal 1° agosto 2019.

Mise, decreto, 2/8/2019, G.U. 10/8/2019, n. 187

Crediti d'imposta: novità

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 670294 del 9 agosto 2019, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 e per gli investimenti nelle zone economiche speciali. Inoltre, il provvedimento ha modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 9/8/2019, n. 670294

Call center: misure di sostegno al reddito

L'Inps, con messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call center ammesse al trattamento di sostegno al reddito previsto dal D.L. 148/2015 e prorogato dal D.L. 4/2019. Il messaggio fornisce, inoltre, istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3058

Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti: integrata la funzionalità Agenda Appuntamenti

L'Inps, con messaggio n. 3053 del 9 agosto 2019, ha comunicato l'integrazione della nuova funzionalità di prenotazione degli appuntamenti attraverso il Cassetto Artigiani e Commercianti con la possibilità di richiedere un appuntamento con "oggetto misto". L'utente ha, pertanto, la possibilità di fissare un unico appuntamento per tutti i ticket riferiti alla singola posizione previdenziale, aperti attraverso la sezione Comunicazione bidirezionale del Cassetto e per i quali si siano verificati i requisiti per poter utilizzare l'Agenda Appuntamenti, cioè ticket definiti "negativi" o ticket senza risposta entro i tempi previsti per ognuno degli argomenti oggetto dei ticket stessi.

Inps, messaggio, 9/8/2019, n. 3053

Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro

L'Inps, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella circolare in commento.

Inps, circolare, 9/8/2019, n. 117

Occupazione Sviluppo Sud: conferma della prenotazione

L'Inps, con messaggio n. 3031 del 7 agosto 2019, ha comunicato di aver completato le elaborazioni massive delle domande di riconoscimento dell'incentivo Occupazione Sviluppo Sud e che il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell'istanza, ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Il termine decadenziale di 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell'istanza per la conferma della prenotazione vale anche per le richieste pervenute

nei giorni successivi all'elaborazione cumulativa. Al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme spettanti, l'Inps ha prorogato i termini per il recupero degli importi relativi all'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud". Pertanto, a parziale modifica delle indicazioni operative già fornite al paragrafo 12 della circolare n. 102/2019, nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potrà essere indicato l'importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019, che sarà poi riportato, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici di recupero "L519" e "L521". La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza ottobre 2019.

Inps, messaggio, 7/8/2019, n. 3031

Codici contratto UniEmens: modifiche dal periodo di paga settembre 2019

L'Inps, con messaggio n. 3030 del 7 agosto 2019, ha comunicato che, con decorrenza dal periodo di paga settembre 2019, all'interno dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:

- vengono istituiti 8 nuovi codici contratto;
- viene aggiornata la descrizione dei codici contratto 214 e 453;
- sono disattivati 5 codici contratto.

Inps, messaggio, 7/8/2019, n. 3030

Fondo di Tesoreria: istruzioni per versamento di quote di Tfr

L'Inps, con messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019, relativamente al Fondo di Tesoreria, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della circolare n. 37/2018 e per la gestione delle domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza. In particolare, a seguito del perfezionamento da parte dell'Istituto del sistema automatizzato dei controlli in ordine al rispetto degli obblighi contributivi, sono state individuate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce UniEmens, hanno dichiarato e versato quote di Tfr al Fondo di Tesoreria.

Inps, messaggio, 7/8/2019, n. 3025

Bonus asilo nido: variazione delle mensilità richieste nella domanda

L'Inps, con messaggio n. 3007 del 5 agosto 2019, ha comunicato che sul "Portale del cittadino" sono disponibili nuove funzionalità che consentono agli utenti la variazione delle mensilità di bonus asilo nido richieste nella relativa domanda. Le nuove funzionalità sono attive per le domande presentate a partire dall'anno 2019 e consentono la variazione delle mensilità originariamente indicate fino al termine di scadenza previsto per la presentazione della documentazione di spesa (per le domande 2019, quindi, entro il 1° aprile 2020).

Inps, messaggio, 5/8/2019, n. 3007

Servizio Domanda e offerta di lavoro: istruzioni operative

L'Anpal, con nota n. 10878 del 5 agosto 2019, ha offerto a cittadini, aziende e operatori le istruzioni operative per utilizzare il servizio telematico Domanda e offerta di lavoro, disponibile su MyANPAL.

Anpal, nota, 5/8/2019, n. 10878

Centri per l'impiego e politiche attive: in G.U. il piano di potenziamento

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 181 del 3 agosto 2019, il decreto 28 giugno 2019 del Ministero del lavoro, con l'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, che ha durata triennale e sarà aggiornato annualmente.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 28/6/2019, G.U., 3/8/2019, n. 181

Assistenza telematica: la Fondazione studi analizza Civis

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 1° agosto 2019, ha fornito istruzioni di dettaglio sull'accesso e sull'utilizzo del canale di assistenza telematica Civis, predisposto per cittadini e intermediari dall'Amministrazione finanziaria. Nel documento ci si sofferma, in particolare, sulle caratteristiche del servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, di richiesta di modifica dei dati della delega di pagamento modello F24, di assistenza sugli avvisi di liquidazione relativi ai contratti di locazione nonché sul servizio per il controllo formale della dichiarazione dei redditi e sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo. L'approfondimento reca anche un fac-simile di delega alla trasmissione della documentazione richiesta, da compilare a seconda del servizio Civis di riferimento e da esibire in caso di controlli.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 1/8/2019

Dipendenti privati: nuovo servizio di consultazione della posizione previdenziale

L'Inps, con il messaggio 1° agosto 2019, n. 2970, ha reso noto che per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo è attivo il nuovo servizio di controllo e consultazione della propria posizione previdenziale "CIP – Consultazione info previdenziali".

L'applicazione, disponibile anche sull'app "INPS Mobile", consente di visualizzare e scaricare in formato pdf ed excel una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'Estratto conto individuale, utili per un controllo immediato della propria posizione previdenziale a partire da gennaio 2010.

Inps, messaggio, 1/8/2019, n. 2970

Reddito di cittadinanza: linee guida sui patti per l'inclusione sociale

Il Ministero del lavoro, con notizia del 1° agosto 2019, ha comunicato che con decreto 23 luglio 2019 sono state approvate le linee guida per la definizione dei patti per l'inclusione sociale, che individuano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari del reddito di cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni, per la definizione dei patti per l'inclusione sociale e per l'attivazione dei sostegni in essi previsti.

Il Ministero rende noto che per l'occasione è stata attivata la nuova sezione web dedicata agli operatori dei servizi sociali dei Comuni, che descrive il percorso che porta alla sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale e raccoglie le informazioni tecniche e gli strumenti operativi per sostenere il compito degli operatori.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 1/8/2019

Rateazione debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: nuova disciplina

L'Inail, con circolare n. 22 del 29 luglio 2019, ha chiarito le modalità per la richiesta di rateazione fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, recependo la nuova disciplina approvata con determina presidenziale n. 227/2019.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell'esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on line al seguente percorso Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione e con una specifica applicazione interna di gestione.

Inail, circolare, 29/7/2019, n. 22

Nuova Sabatini: modificate le modalità di richiesta del contributo

Il Mise, con circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019, ha illustrato le nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo per la c.d. Nuova Sabatini.

Le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo rimanenti.

Mise, circolare, 22/7/2019, n. 296976

Bonus rioccupazione per i percettori di Cigs

L'Inps, con circolare n. 109 del 26 luglio 2019, ha affrontato gli aspetti connessi al riconoscimento e all'erogazione del contributo mensile, c.d. bonus rioccupazione, previsto in favore dei titolari di Cigs che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione AdrCigs.

Inps, circolare, 26/7/2019, n. 109

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

L'Inps, con circolare n. 106 del 25 luglio 2019, ha offerto indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. L'Istituto ha illustrato anche la facoltà, per i Fondi di solidarietà, di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Inps, circolare, 25/7/2019, n. 106

Anf: nuova modalità di presentazione della domanda

L'Inps, con messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, ha comunicato che sono state sviluppate nuove funzionalità per rendere sempre più efficace la presentazione e la gestione delle domande di Anf rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo e la compilazione dei flussi UniEmens. Pertanto, sono state apportate alcune modifiche alla nuova utility "Consultazione Importi ANF", rivolta alle aziende, agli intermediari e ai rappresentanti legali, disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. Il messaggio fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e per la compilazione dei flussi UniEmens.

Inps, messaggio, 24/7/2019, n. 2815

Stato di disoccupazione: prime indicazioni operative

L'Anpal, con circolare n. 1 del 23 luglio 2019, alla luce delle innovazioni introdotte dal D.L. 4/2019, acquisito il parere del Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione.

Anpal, circolare, 23/7/2019, n. 1

Detrazioni fiscali per collaboratori: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 295 del 22 luglio 2019, ha offerto chiarimenti sul calcolo dei giorni spettanti ai fini delle detrazioni fiscali per collaboratori con contratto di co.co. co., precisando che i giorni per i quali spetta la detrazione per reddito di lavoro dipendente coincidono con quelli di durata del progetto che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.

Agenzia delle entrate, interpello, 22/7/2019, n. 295

Spese mediche rimborsate dal datore di lavoro: tassazione applicabile

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 285 del 19 luglio 2019, ha offerto chiarimenti sulla tassazione applicabile ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro per spese mediche opportunamente documentate sostenute dai lavoratori e sulla detraibilità degli stessi ex articolo 15, Tuir. Nel caso specifico l'istante, in applicazione delle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, eroga alla generalità dei dipendenti taluni benefici assistenziali, tra i quali rimborsi a fronte di spese mediche debitamente documentate. Gli importi utilizzati per i rimborsi ai dipendenti provengono da un Fondo, costituito dall'Amministrazione, nell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Istituto, come previsto dai Ccnl degli Enti di ricerca. A tali somme, che costituiscono per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, l'impresa dovrà operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In fase di conguaglio, invece, non potrà attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti, poiché gli stessi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le spese mediche sono state sostenute.

Considerato, tuttavia, che si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate, se il rimborso ha, comunque, concorso al reddito, nella fattispecie in esame il dipendente ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche sostenute e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione (separata) le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di rimborso delle predette spese.

Agenzia delle entrate, interpello, 22/7/2019, n. 285

Aggiornamento classificazione tariffaria delle nuove Pat emesse nel 2019

L'Inail, con istruzione operativa n. 10890 del 18 luglio 2019, ha comunicato che, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, si è provveduto ad aggiornare, con un'operazione centralizzata, la classificazione tariffaria delle Pat emesse con decorrenza dell'attività uguale o maggiore al 1° gennaio 2019. In particolare, si fa riferimento alle Pat, attivate nell'anno 2019, a cui era stata applicata la classificazione tariffaria ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, in quanto definite prima dell'approvazione del D.I. 27 febbraio 2019. L'Istituto rende noto che è necessario, pertanto, comunicare alle ditte interessate la classificazione tariffaria del rischio assicurato disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, attraverso un nuovo certificato appositamente predisposto per tale finalità, allegato in fac-simile, che annulla e sostituisce il precedente emesso con l'indicazione della classificazione prevista dalla previgente normativa. Il certificato di variazione riporta l'indicazione della nuova classificazione e tassazione del rischio, nonché i conseguenti effetti contabili, che sono dettagliatamente riportati nell'apposito riquadro "Riepilogo importi calcolati" del certificato in questione.

Inail, istruzione operativa, 18/7/2019, n. 10890

Anf e trattamenti a sostegno della famiglia: i chiarimenti Inps

L'Inps, con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in tema di Anf, in particolare relativamente alla computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all'Anf che della determinazione della relativa misura.

Inps, messaggio, 18/7/2019, n. 2767

Quota 100: incumulabilità con i redditi da lavoro

Inps, circolare, 9/8/2019, n. 117

L'Inps, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, ha chiarito che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa Gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100, secondo i criteri e i limiti indicati nella circolare in commento.

Il testo della circolare n. 117/2019

Inps, circolare, 9 agosto 2019, n. 117

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all'estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.

Premessa

L'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita "pensione quota 100", al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il comma 2 del citato articolo 14 riconosce, al verificarsi di determinate condizioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi presenti nelle predette gestioni.

Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio, per le parti compatibili, alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state fornite le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in argomento.

1. Incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita "pensione quota 100", è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. le circolari n. 11/2019, n. 35/2012, n. 36/2012, n. 37/2012 e n. 89/2009).

Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall'iscrizione camerale, dagli albi profes-

sionali, chiusura della partita Iva, etc.), stante la previsione normativa dell'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell'incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l'obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della "pensione quota 100", secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati.

1.1 Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197/2003).

Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all'articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero "la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso", al netto dei contributi previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni.

In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- compensi percepiti per l'esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- diritti di autore;
- brevetti.

1.2 Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale

La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della

pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

1.3 Redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione

In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, si riporta di seguito l'elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l'articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001); indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

1.4 Sospensione del pagamento della pensione

Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.

Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. A titolo esemplificativo, tenuto conto dei criteri esposti nei precedenti paragrafi, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

1. percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la "pensione quota 100" è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
2. percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

3. percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la "pensione quota 100" è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
4. percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
5. percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
6. percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
7. percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
8. percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la "pensione quota 100" è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.

1.5 Dichiarazione del lavoratore

Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all'INPS un'apposita dichiarazione (mod. "Quota 100"), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.

In ogni caso, l'Istituto verificherà l'eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la "pensione quota 100" anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l'utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Per l'accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d'anno, come può avvenire per l'anno di decorrenza della "pensione quota 100" e per quello di conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia, sarà necessario ricorrere a specifiche dichiarazioni dei pensionati.

A tal fine, i soggetti che hanno percepito la "pensione quota 100" solo per una parte dell'anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro saranno tenuti a presentare una dichiarazione reddituale tramite apposito modello (mod. "Quota 100"), con indicazione mensilizzata del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell'attività cui si riferisce il reddito.

Con tale modello sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della "pensione quota 100" o successivo al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Tale modello consentirà, inoltre, l'indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie, descritte nel precedente paragrafo 1.3, che, pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, in modo da consentire la puntuale individuazione delle fattispecie per cui la sospensione non opera.

La pubblicazione del modello sul sito dell'Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con successivo messaggio.

In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

2. Valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della "pensione quota 100"

Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della "pensione quota 100", anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alla pensione di anzianità/anticipata (cfr. i messaggi n. 30610/2006, n. 5188/2007, n. 4670/2010 e n. 1094/2016), che di seguito si riepilogano.

Il requisito contributivo previsto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "pensione quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.

Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

A titolo esemplificativo, un soggetto che richieda la "pensione quota 100" in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione quota 100", mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della "pensione quota 100".

Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. la circolare n. 11/2019, paragrafo 1.1), si ribadisce che la cessazione dell'attività lavorativa all'estero è equiparata alla cessazione dell'attività lavorativa svolta in Italia.

3. Decorrenza "pensione quota 100"

Al paragrafo 1.3 della citata circolare n. 11/2019 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla decorrenza della "pensione quota 100".

A riguardo si precisa che, con riferimento agli iscritti alle Gestioni private, laddove il richiedente

abbia espresso nella domanda di pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.

In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall'interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100 di cui al paragrafo 1 della presente circolare. Se, ad esempio, un iscritto alla Gestione separata presenta domanda di pensione quota 100 a giugno 2019, con prima decorrenza utile della pensione a luglio 2019, ed esplicita in domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione a settembre 2019, il reddito da lavoro a qualsiasi titolo percepito fino ad agosto 2019 non rileva ai fini dell'incumulabilità della pensione quota 100. Rientrano in tale casistica, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui l'agente di commercio intenda differire la decorrenza della pensione ove sia tenuto per accordo collettivo a lavorare il preavviso.

4. Riesame dei provvedimenti

Le Strutture territoriali sono invitate a riesaminare d'ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti contenuti nella presente circolare.

Nuova rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo

Con determina del Presidente Inail n. 227/2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la circolare n. 22/2019 sono state diffuse le relative istruzioni. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa..

Oggetto

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili per debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Possono essere rateizzati:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, L. 388/2000, e quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza

La competenza in materia di rateazioni spetta, a seconda dei casi, ai seguenti soggetti:

- direttori delle Direzioni territoriali;
- direttori delle Direzioni regionali e direttore della Direzione provinciale di Bolzano;
- direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento.

Istanza

Il debitore deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione", disponibile sul sito www.inail.it, direttamente o tramite un intermediario, indicando l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest'ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti. È stata prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione dell'Inail, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. L'Inail elabora il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza, che non è suscettibile di modifica dopo il suo invio. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni

L'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla

data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;

- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti (se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa);
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. 389/1989;
- non sia intervenuta revoca della rateazione nel biennio precedente;
- l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiarati di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo Inail.

Definizione dell'istanza

L'istanza viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito. Il debitore si impegna a effettuare puntualmente sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti e prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il versamento sarà pari al valore delle rate già scadute per le mensilità trascorse. Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto. Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento, comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza. La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato, perché con l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione ed è chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. Anche in caso di revoca, l'Inail deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi

In casi eccezionali il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti scaduti non iscritti a ruolo, nonché il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di eccezionalità. È previsto uno specifico iter istruttorio finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa, nonché la garanzia fideiussoria prestata. È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la sede Inail competente.

Pace contributiva: le istruzioni Inps

Con la circolare n. 106/2019, che sostituisce la n. 26/2019, l'Inps fornisce, tra l'altro, indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo..

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei soggetti con le seguenti caratteristiche:

- iscritti all'Ago per l'Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata;
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non già titolari di pensione.

La condizione di iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati, si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

È richiesto, inoltre, che l'interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996, con riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

L'avvenuta liquidazione della pensione è da considerarsi preclusiva all'esercizio della facoltà di riscatto in esame. Inoltre, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l'apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite le condizioni prescritte per l'accesso al riscatto devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

Il periodo non coperto da contribuzione:

- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019;
- deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

Per individuare il primo e l'ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma: sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell'UE o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi "non soggetti a obbligo contributivo": la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche nei casi in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto. Per tali

periodi potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro: l'anzianità contributiva acquisita è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo". L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale", applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

La domanda di riscatto può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo. Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito internet dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:
 - a) per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";
 - b) per i riscatti da esercitarsi nelle Gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito Inps al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato". Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

L'onere di riscatto può essere versato:

- in unica soluzione;
- in rate mensili, massimo 120, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell'onere, si provvede all'accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti. In caso di interruzione del versamento dell'onere sarà comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di

una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Riscatto dei corsi universitari di studi

Per il riscatto del corso universitario di studi dei periodi da valutare con il sistema contributivo, dal 30 marzo 2019, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti. Le modalità di calcolo dell'onere di riscatto descritte si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

L'onere di riscatto deve essere, quindi, determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell'onere si aggiunge alle altre previste e resta alternativa a quella di cui all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997: pertanto, i soggetti interessati potranno richiedere che l'onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2, D.Lgs. 184/1997. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa.

Per maggiore chiarezza, l'Inps ha inoltre specificato quanto segue:

- se il riscatto del corso di studi è già definito con l'integrale pagamento dell'onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell'onere in base a una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporre una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell'onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

Non osta all'esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

Nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l'onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti 2 modalità:

- per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della "riserva matematica";
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l'onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati e l'onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le due diverse modalità:
 - a) retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997;
 - b) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L. 233/1990, moltiplicato per

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Ago per i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater, D.Lgs. 184/1997.

Per i soggetti "inoccupati" l'onere di riscatto sarà quantificato in base all'articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. 184/1997.

I periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Rinnovi contrattuali luglio 2019

Dirigenti industria – Accordo 30 luglio 2019

In data 30 luglio 2019 Confindustria e Federmanager hanno siglato il rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle aziende industriali, valido fino dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Trattamento minimo complessivo di garanzia

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31 dicembre, a valere dall'anno 2020, è stabilito in 69.000 euro. A valere dall'anno 2022 il "trattamento minimo complessivo di garanzia", da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 72.000 euro e a 75.000 euro dall'anno 2023. Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di Tmcg previsti dall'articolo 3, comma 2, Ccnl 30 dicembre 2014.

Scatti di anzianità

In vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2023, al dirigente già in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di 10, compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. A tal fine, nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.

Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.

Ferie

Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le 4 settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue. Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, il periodo di ferie non potrà comunque essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

Trattamento di malattia

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o a infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. Il periodo di conservazione del posto si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi, durante il

quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita.

Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall'articolo 12, Ccnl.

Tutela della maternità e paternità

Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.

Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai Capi V, VI e VII, D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15, L. 53/2000), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

Pari opportunità

La raccolta delle migliori "Best Practice" attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e, in particolare, sull'equità retributiva tra dirigente uomo e donna, è affidata all'Osservatorio contrattuale presso "4.MANAGER", che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. A tal fine, le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne trasmettono il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006, anche a "4.MANAGER".

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio

L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a 200.000 euro quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a 300.000 euro quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 200 euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

Trasferimento del dirigente

Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.

Previdenza complementare

Le parti convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal Previdai - Fondo pensione le modifiche di seguito indicate:

- a) con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previdai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
 - a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000 euro

Contrattazione collettiva

- annui;
- a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a);
 - fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1° gennaio 2022 di cui alla successiva lettera d);
- b) la contribuzione dovuta al Fondo, ai sensi del precedente punto a), è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il Tfr, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera;
- c) la contribuzione a carico dell'impresa, di cui al precedente punto a), corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, anche oltre quanto previsto al punto a3), senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previdai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente;
- d) ferma restando, in relazione agli anni dal 2019 al 2021, la disciplina vigente prima dell'accordo di rinnovo del 30 luglio 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell'azienda, di cui al punto a1, non può risultare inferiore a 4.800 euro;
- e) per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi del punto d) sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
- f) il confronto fra il contributo minimo come definito al precedente punto d) e la contribuzione come determinata al precedente punto a1) deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;
- g) la contribuzione di cui al punto a2), salvi i diversi patti conclusi ai sensi del punto a3), corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;
- h) le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c) e g) sono fissate dal CdA del Fondo;
- i) il presente articolo si applica ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
- j) si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificati dal presente articolo.

Licenziamento ingiustificato

Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato e accolga, quindi, il ricorso del dirigente a termini dell'articolo 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:

- a) fino a 2 anni di anzianità aziendale, 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- b) oltre i 2 e sino a 6 anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

Contrattazione collettiva

- c) oltre i 6 e sino a 10 anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
 - d) oltre i 10 e sino a 15 anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
 - e) oltre 15 anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.
- Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

Principali scadenze del mese di ottobre

giovedì 10 ottobre

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

mercoledì 16 ottobre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

domenica 20 ottobre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

lunedì 21 ottobre

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

giovedì 31 ottobre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Modello 770/2019 – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2019.

Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

HR People App è dedicata a tutte le società che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori nel:

- gestire dati anagrafici o bancari
- comunicare le attività svolte
- richiedere ferie e permessi
- consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- gestire imbrature e note spese.

HR People App si rivolge anche ai Professionisti: il Consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

HR People App è sviluppata per sistemi Android e iOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr